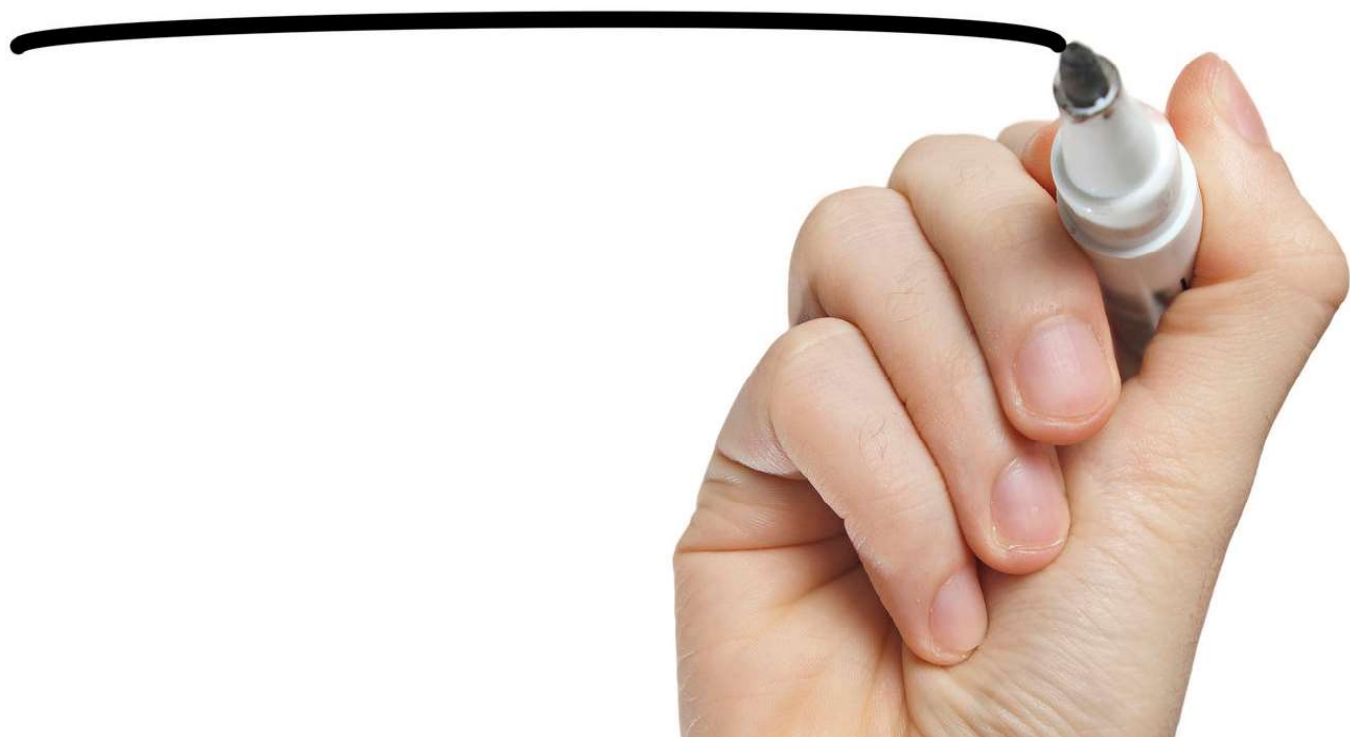




LINEE GUIDA

Tirocinio Revisore Legale



a cura del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Torino

La normativa

La revisione legale trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito, ai sensi della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, della Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), la Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 "... relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio".

Di seguito riportiamo la normativa di riferimento in materia di revisione legale dei conti, distinta in normativa primaria (nazionale e comunitaria) e normativa secondaria, consistente nei testi dei regolamenti ministeriali di attuazione e negli altri decreti ministeriali di natura non regolamentare. Completano la presente sezione specifici documenti i quali integrano, sul piano delle fonti, il quadro normativo di riferimento in materia di revisione legale, quali le determinazioni del Ragioniere generale dello Stato, le Circolari e le Guide operative:

- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Testo consolidato con il Decreto Legislativo 17 Luglio 2016, n.135 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n.58 (TUF).
- Direttiva n. 2006/43/CE modificata dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014.
- Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

Normativa di attuazione

- Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 gennaio 2016, n. 63. Regolamento per l'attuazione della disciplina dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 gennaio 2013, n. 16. Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, n. 261. Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, n. 146. Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 145. Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010,

n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144. Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

DECRETI NON REGOLAMENTARI

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2016. Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2012. Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi.
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012. Istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione centrale per i revisori contabili.

DETERMINE

- Determina del Ragioniere dello Stato del 27 gennaio 2020. Adozione del programma annuale relativo all'anno 2020 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.
- Determina del Ragioniere dello Stato del 14 novembre 2019. Rinnovo del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali di cui alla determina del Ragioniere generale dello Stato del 7 dicembre 2016.
- Determina del Ragioniere dello Stato del 13 febbraio 2019. Adozione del programma annuale relativo all'anno 2019 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.
- Determina del Ragioniere dello Stato del 23 febbraio 2018. Adozione delle linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti.
- Determina del Ragioniere dello Stato del 9 gennaio 2018. Adozione del programma annuale di formazione continua relativo all'anno 2018.
- Determina del Ragioniere dello Stato dell'11 ottobre 2017. Aggiornamento del programma annuale di formazione continua ex art. 5 del D.Lgs. 39 del 2010.
- Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 2 aprile 2013. Comunicazioni relative ai casi di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale su entità diverse da quelle di interesse pubblico.

PRINCIPI DI REVISIONE

- Principi di revisione in vigore dal 1° gennaio 2015.
- Principi di revisione in vigore sino al 31 dicembre 2014.
- Principi di revisione internazionali ISA - Versione Clarified 2009.

CIRCOLARI

- Circolare del 20 febbraio 2020, n.3. Triennio formativo 2020/2022. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l'anno 2020.
- Circolare del 28 febbraio 2018, n.6. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l'anno 2018.
- Circolare del 22 novembre 2017, n. 32. Accreditamento degli enti pubblici e privati presso il MEF.
- Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28. Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro.
- Circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro.
- Circolare RGS del 29 settembre 2016, n. 21. Modalità e termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti.
- Circolare RGS del 7 agosto 2013, n. 34. Prima formazione del Registro dei revisori legali.

LINEE GUIDA

- Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

GUIDE OPERATIVE

- Guida operativa per l'Accreditamento nel Registro dei Revisori Legali.
- Guida operativa per l'Accreditamento nel Registro del Tirocinio.

Il Registro dei Praticanti Revisori Legali

La tenuta del Registro dei Praticanti Revisori Legali, a decorrere dal 13 settembre 2012, è stata demandata, per Legge, dal Ministero della Giustizia al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il tirocinio revisione legale va svolto, per la durata di un triennio, presso Dominus iscritto nella Sezione A. del Registro dei Revisori Legali; esso decorre dalla data di ricezione della relativa istanza di iscrizione da parte dell'Ufficio.

Al fine della relativa iscrizione si allega, a cura del MEF, la guida all'iscrizione nel Registro del Tirocinio.

Il Dominus di riferimento può - ma non deve - essere lo stesso Professionista presso cui si svolge il tirocinio professionale.

Il Tirocinante è tenuto all'invio, della relazione annuale, dell'avvenuto praticantato al termine di ogni anno di tirocinio nonché in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione, nel rispetto del termine di 60 gg. dal compimento dell'anno di tirocinio ovvero dal trasferimento, pena - decorsi invano 120 gg. dalla scadenza - la sospensione del tirocinio medesimo.

La relazione, adeguatamente dettagliata, deve sostanziarsi in una rendicontazione e non in una mera elencazione; si rimanda all'acclusa guida, a cura del MEF, per le modalità di compilazione e di trasmissione.

In tema di tirocinio revisione legale non appare superfluo il rimando alla determina 23 febbraio 2018 del Ragioniere dello Stato, qui acclusa, con la quale, nell'adottare le "Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'ammissione all'esame di

idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale", viene altresì reso disponibile il modello di relazione annuale TR 04.

Ne sono corollario:

- l'obbligo, per il Tirocinante, ai fini del riconoscimento del praticantato, di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto, con ciò intendendosi la partecipazione o l'assistenza allo svolgimento di effettiva attività di revisione legale;
- la responsabilità del Dominus a garanzia dell'effettività del tirocinio;
- l'introduzione del limite massimo di "tre Praticanti", contestualmente in carico al Dominus, riferibile alle sole persone fisiche e non anche alle società di revisione;
- l'assenza di un orario minimo di svolgimento del tirocinio che, comunque, va svolto con assiduità e diligenza, nel rispetto dell'obbligo del segreto e della riservatezza;
- il dovere, in capo al Dominus, di adeguatamente istruire, indirizzare e supervisionare il Tirocinante;
- l'attualità dell'incarico di revisione legale oggetto della collaborazione del Tirocinante che, pertanto, va riferito ad attività in corso, seppure possa ritenersi ammissibile, in via eccezionale e per un periodo temporalmente limitato, che il tirocinio possa svolgersi anche sulle carte di lavoro relative ad incarichi di revisione legale recenti ma cessati. Pertanto il tirocinio svolto presso un Dominus privo di incarichi attuali, o con incarichi che coprano parte non significativa del triennio, non potrà essere riconosciuto conforme.

Particolare attenzione, a cura del Tirocinante e del Dominus - cui è demandata la pianificazione del tirocinio ma anche l'individuazione della metodologia di lavoro; i criteri e linee guida per lo svolgimento del tirocinio; la definizione del concetto di collaborazione e l'attenzione all'attualità ed all'oggetto dell'incarico - va posta alle modalità ed ai contenuti minimi per il corretto svolgimento del tirocinio che, ovviamente, dovranno trovare correlazione nelle relazioni annuali. A tal fine, come già rammentato, è stato redatto un fac-simile di modulo di relazione che meglio potrà orientarne ed indirizzarne la stesura.

Al termine del triennio di tirocinio, l'interessato potrà accedere all'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale - regolamentato con Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2016 - con parziale riconoscimento dell'equipollenza con l'esame di abilitazione professionale Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Tale esame consiste in una prova scritta - comprendente un quesito pratico - ed in una prova orale, nelle materie indicate alle lettere f, g, h, i, l dell'articolo 1 del D.M. 63/2016; possono esservi ammessi unicamente coloro che hanno maturato il prescritto triennio di pratica revisione legale ed hanno superato, presso il medesimo Ateneo, l'esame di abilitazione professionale.

In Consiglio dell'Ordine, conclusa una prima fase sperimentale, ha inserito stabilmente, nella propria programmazione formativa annuale, un modulo dedicato alla preparazione all'esame del Revisore Legale, articolato in lezioni didattiche ed in una esercitazione pratica.

In collaborazione con l'UGDCEC di Torino, ha inoltre elaborato, aggiornato e diffuso una raccolta dei testi delle prove scritte d'esame predisposte, per le precedenti sessioni, presso le principali sedi di Ateneo sul territorio nazionale, al fine di fornire, ai candidati, ulteriore spunto di orientamento e studio.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al sito <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it>

Vi suggeriamo di visitare il portale con continuità, per un costante aggiornamento in materia.

I link utili

- Per Registro Revisori Legali e Tirocinanti Revisori Legali:
<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Tirocinanti/registroTirocinio/index.html>
- Per informazioni ed assistenza
<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-privata/moduloRichiestaInformazioni>
- FAQ:
<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-Legale/FAQ/index.html>

Attraverso tale sito è possibile, a titolo esemplificativo: reperire la normativa di riferimento; disporre la ricerca di Revisori e Tirocinanti iscritti nei Registri; visualizzare i Decreti Ministeriali di nomina, sospensione e cancellazione; trarre indicazioni in tema di contribuzione annuale; accedere alla modulistica; disporre l'accreditamento propedeutico all'accesso ad alcune aree *online*; visionare le FAQ distinte per casistiche ed in costante aggiornamento; presentare quesiti attraverso l'area "Contatti".

I contatti

Assistenza telefonica 366-9331590 (lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30)

E' attivo il servizio Help Desk volto ad erogare assistenza in materia di Registri dei Revisori Legali e del Tirocinio Revisori Legali; le richieste di informazioni potranno essere inviate esclusivamente attraverso il MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI, reperibile al Link:

<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-privata/moduloRichiestaInformazioni>

Il riscontro verrà fornito sulla casella di posta indicata nel modulo oppure in via telefonica. Si raccomanda di inviare i messaggi da caselle di posta ordinaria. Se inviati da PEC è consigliabile assicurarsi che la stessa possa ricevere messaggi anche da caselle di posta non certificate.

Allegati

- Determina della Ragioneria Generale dello Stato in data 23.02.2018;
- Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3 del D.L. 27.01.2010, n. 39, per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;
- Guida all'iscrizione nel Registro;
- Guida alla relazione annuale.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che ha modificato la direttiva 2006/43/CE;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

Viste le modifiche apportate dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il Decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l'articolo 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che disciplina il tirocinio per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144 e 145 del 20 giugno 2012, e n. 146 del 25 giugno 2012, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e la disciplina del tirocinio, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012;

Considerata la necessità di fornire agli aspiranti revisori indicazioni sulla corretta attuazione delle previsioni normative in materia di tirocinio, con riferimento sia alle modalità di svolgimento del periodo formativo che alla rappresentazione delle attività svolte in detto periodo nelle relazioni periodiche redatte annualmente;

Visto lo schema di *"Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale"*, pubblicato in bozza sul sito internet istituzionale della revisione legale in data 7 novembre 2017 e sottoposto ad una procedura di consultazione pubblica per un periodo di 30 giorni, aperta ai contributi dei portatori di interesse e delle associazioni professionali rappresentative;

Esaminati i documenti prodotti dalle categorie interessate in occasione della predetta procedura di consultazione, conclusa il 7 dicembre 2017;

Considerato che le Linee guida forniscono agli interessati le opportune istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, enunciando i criteri cui il tirocinante ed il revisore legale presso il quale si svolge il tirocinio devono attenersi nel quadro del percorso di preparazione all'esercizio della revisione legale;

Ritenuto che l'emanazione delle menzionate Linee guida possa incentivare buone prassi nello svolgimento del tirocinio da revisione legale, costituendo anche un ausilio per l'aspirante revisore nel momento della predisposizione della relazione periodica;

Vista la deliberazione della Commissione centrale per i revisori legali, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del citato decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che nella riunione del 26 gennaio 2018 ha espresso parere favorevole all'approvazione delle predette Linee guida;

DETERMINA

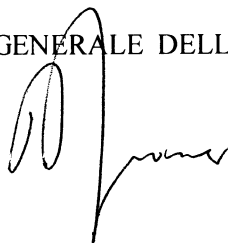
1. Di adottare le *“Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l’ammissione all’esame di idoneità professionale e per l’esercizio dell’attività di revisione legale”*, allegate alla presente determina.

2. Di approvare, altresì, il modello di relazione annuale allegato alle Linee guida, che sarà reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.revisionelegale.mef.gov.it, con gli adattamenti necessari ed eventuali per la produzione del modulo online.

3. La presente determina è pubblicata sul sito internet della revisione legale all'indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it.

23 FEB. 2018

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO





Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA



REGISTRO DEL TIROCINIO

LINEE GUIDA | Lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.

ROMA, APRILE 2023



PREMESSA

Il presente lavoro ha come obiettivo l'aggiornamento in chiave evolutiva delle linee guida emanate nel 2018. Malgrado, infatti, il sensibile miglioramento nell'esposizione delle relazioni annuali di tirocinio, che ha portato ad un maggior numero di soggetti a concludere il periodo di tirocinio nel termine di tre anni, è ancora significativa la percentuale di tirocini e di relative relazioni che non sono considerate soddisfacenti e che danno luogo all'adozione di provvedimenti di prolungamento del periodo triennale di tirocinio.

Risulta pertanto necessario un ulteriore sforzo informativo da parte dell'amministrazione per conferire maggiore chiarezza sui contenuti dell'attività di collaborazione allo svolgimento della revisione legale da assolvere a cura del tirocinante in modo tale da consentire agli iscritti al registro del tirocinio di cogliere appieno le modalità attraverso le quali percorrere diligentemente il percorso formativo necessario a rafforzare le conoscenze teoriche pratiche che l'attività di revisione legale richiede.

Per fare ciò, è stata presa in considerazione l'esperienza maturata nella valutazione delle relazioni annuali da parte della Commissione centrale per i revisori legali¹, che ha portato ad isolare e circoscrivere le "bad practices" nello svolgimento del tirocinio e a definire degli indicatori più significativi di "relazione non soddisfacente". Tali indicatori dovrebbero costituire per tutti i praticanti una chiara esemplificazione dell'onerosa deviazione al corretto svolgimento del tirocinio triennale e una guida al rispetto dei requisiti prescritti dalla disciplina di riferimento.

Le linee guida rappresentano pertanto, uno strumento di ausilio e di orientamento per tutti i praticanti che affrontano il periodo del tirocinio, nella considerazione che lo svolgimento del tirocinio triennale rappresenta un requisito indispensabile per l'iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 dispone infatti che possono chiedere l'iscrizione al registro le persone fisiche che:

- a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 3 del D.M. 145/2012;
- b) sono in possesso di una laurea almeno triennale tra quelle indicate nell'articolo 2 del D.M. 145/2012;
- c) hanno svolto il tirocinio triennale;
- d) hanno superato l'esame di idoneità professionale.

¹ La Commissione centrale per i revisori legali, prevista dall'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 39/2010, è un organo ausiliario del Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale è espressamente demandato, il previo parere al rilascio al tirocinante del provvedimento di conclusione del tirocinio ai sensi dell'articolo 16 del DM 146/2012.

INDICE

PARTE PRIMA	
INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	1
PARTE SECONDA	
ALCUNI ASPETTI FONDAMENTALI.....	3
II.1 IL CONCETTO DI COLLABORAZIONE	3
II.2 ATTUALITÀ DELL'INCARICO	4
II.3 PIANIFICAZIONE DEL TIROCINIO	4
PARTE TERZA	
LA RELAZIONE ANNUALE: GUIDA ALLA CORRETTA COMPILAZIONE	7
PARTE QUARTA	
MODELLO-TIPO DI RELAZIONE ANNUALE	9
ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA	
MODULO DI RELAZIONE TR-04	11

PARTE PRIMA

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, nel recepire la direttiva comunitaria n. 2014/56/UE, ha parzialmente modificato, tra l'altro, la disciplina del tirocinio, inserita nell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La modifica più sostanziale prodotta dal decreto sopra indicato riguarda in particolare l'introduzione nell'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. 39/2010, **dell'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione legale da parte del revisore legale o della società di revisione presso i quali il tirocinio è svolto, e per il dominus di assicurare e controllare l'effettiva collaborazione. La violazione di tale obbligo da parte del revisore o della società di revisione equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale.**

Con il citato d.lgs. 135/2016 è stata prevista inoltre l'introduzione del limite massimo di "tre tirocinanti" che il revisore legale può accogliere contestualmente presso il proprio studio, in modo da assicurare tempi adeguati alla supervisione delle attività ed un effettivo accesso alla documentazione di lavoro per lo svolgimento del tirocinio professionale. Tale limite si intende riferito ai soli revisori legali persone fisiche e non anche alle società di revisione, che abitualmente hanno strutture idonee a seguire un maggior numero di tirocinanti. È opportuno, tuttavia, che anche la società di revisione legale - tra le misure organizzative previste agli articoli 10-ter e 10-quater del decreto legislativo n. 39 del 2010 - adotti procedure tali da assicurare che il numero di tirocinanti sia coerente con le dimensioni e la natura dell'attività svolta. Un indice di coerenza, in questo caso, può essere individuato nel numero di revisori legali partner o dipendenti della società stessa e del numero di incarichi riferiti all'intera struttura.

L'attività di verifica del rispetto del limite massimo di tirocinanti da parte di ciascun dominus viene svolta preventivamente dall'amministrazione in sede di presentazione della domanda di iscrizione nel registro del tirocinio. Il quadro normativo primario rende dunque espliciti i presupposti essenziali per garantire un serio ed effettivo tirocinio, che richiedono:

- il coinvolgimento del tirocinante nelle attività proprie della revisione legale;
- la responsabilità del dominus a garanzia dell'effettività del tirocinio.

Normativa di riferimento:

Direttiva 2006/43/CE
Direttiva 2014/56/UE
Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135
Decreto Ministeriale 25 giugno 2012, n. 146
Decreto Ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63

PARTE SECONDA

ALCUNI ASPETTI FONDAMENTALI

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di tirocinio è importante tenere presente la definizione di alcuni concetti fondamentali che consentano al tirocinante di assolvere correttamente tale percorso formativo, quali:

- 1) *il **concetto di collaborazione** all'attività di revisione legale come indicato nell'articolo 3 del d.lgs. 39/2010;*
- 2) *l'**attualità dell'incarico** ricoperto dal "dominus" quale presupposto necessario per contestualizzare con precisione l'attività concretamente svolta dal tirocinante;*
- 3) *la preventiva **pianificazione** dell'attività di tirocinio da svolgere nel triennio.*

II.1 IL CONCETTO DI COLLABORAZIONE

Il concetto di collaborazione è da intendersi in senso ampio e non implica necessariamente la sussistenza di rapporti di lavoro formalizzati

Al tirocinante, adeguatamente istruito, indirizzato e supervisionato, deve essere data la possibilità di prendere parte in modo concreto ai processi della revisione legale. È opportuno a tal fine che il revisore legale faccia risultare nelle carte di lavoro inerenti alla pianificazione e le modalità di svolgimento della revisione legale, l'impiego del tirocinante tra gli ausiliari di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività (o, per le società, tra i dipendenti membri dello staff di revisione), anche ai fini della valutazione dei profili di indipendenza che, come noto, si estendono all'intera "rete" del professionista incaricato. È auspicabile, inoltre, che il coinvolgimento del tirocinante nell'esecuzione dell'incarico risulti anch'esso nelle carte di lavoro.

La collaborazione all'incarico di revisione legale implica, a titolo esemplificativo:

- la partecipazione alle fasi di pianificazione della revisione legale presso la società cliente, alla individuazione dei rischi e alla individuazione delle misure di salvaguardia anche in tema di indipendenza;
- la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale;
- la partecipazione alle riunioni operative inerenti allo svolgimento dell'attività di revisione legale;
- la stesura di documenti, carte di lavoro/dossier documentale, relazioni pertinenti l'oggetto dell'incarico;
- la partecipazione all'organizzazione del lavoro, alla individuazione delle aree di rischio più significative per la revisione, alla sussistenza di procedure adeguate e di sistemi di controllo interno;
- la richiesta di conferme esterne, le procedure di analisi comparativa, i campionamenti di revisione;
- la raccolta degli elementi probativi, alla valutazione degli errori identificati, alla formazione del giudizio;
- la partecipazione ad ogni altro processo di revisione come definiti dagli standard professionali di riferimento (principi di revisione ISA Italia).

L'elencazione deve intendersi come un'indicazione di carattere generale NON sufficiente ed esaustiva al fine della predisposizione della relazione annuale, **che dovrà necessariamente contenere elementi di maggiore dettaglio sulle procedure di revisione alle quali il tirocinante ha effettivamente collaborato.**

II.2 ATTUALITÀ DELL'INCARICO

L'incarico di revisione legale oggetto della collaborazione del tirocinante deve essere attuale, ossia riferito ad incarichi in corso assegnati al *dominus*. Qualora, nel triennio sia nel frattempo cessato l'unico incarico di revisione legale in corso, *dominus* e tirocinante - anche in virtù del principio di adeguata pianificazione dell'attività del tirocinio, su cui si tornerà più ampiamente nella *PARTE SECONDA, II.3* - valutano le condizioni materiali affinché il tirocinio possa efficacemente proseguire, anche in relazione alla concreta possibilità che il tirocinante continui ad essere impiegato in attività e processi pertinenti la revisione legale. Se dette condizioni fossero venute meno, compromettendo l'effettività del tirocinio, il tirocinante valuta l'opportunità di scegliere un nuovo *dominus* idoneo ad assicurarne la formazione pratica, avendo cura di darne comunicazione al Registro entro 15 giorni dall'avvenuta variazione (art. 12 D.M. n. 146 del 2012). Il *dominus*, anche sotto il profilo del rispetto della deontologia professionale, non ostacola il proseguimento del tirocinio presso altro revisore legale.

È il caso di segnalare che l'effettività della collaborazione ad un incarico di revisione legale svolto dal *dominus* viene verificata da sistema dal MEF in sede di predisposizione ed inserimento della relazione annuale da parte del tirocinante. Non è infatti consentito al tirocinante inserire, come riferimento alla collaborazione all'attività di revisione, degli incarichi che non siano stati comunicati, al registro dei revisori legali, dal *dominus* ovvero incarichi non aggiornati per i quali non è stato correttamente inserito il rinnovo del mandato.

Si precisa infine che i controlli dell'amministrazione non si limiteranno alla verifica della sussistenza del requisito dell'attualità dell'incarico ma si estenderanno anche al controllo dell'effettività dell'incarico avuto riguardo alla corretta qualificazione dell'attività di revisione legale svolta dal *dominus*. In particolare qualora venga riscontrato che ad esempio l'attività di revisione non è stata svolta dal *dominus* ma da una società di revisione opportunamente individuata dalle risultanze del registro imprese, non solo non verrà riconosciuto il periodo di tirocinio svolto afferente a tale incarico ma sia il tirocinante che il *dominus*, attraverso la sottoscrizione della relazione del tirocinio, si esporranno a responsabilità per la violazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del D.M. 135/2021 c.d. "Regolamento sanzioni" "dichiarazione mendace contenute nella relazione annuale del tirocinio" con la conseguente possibilità di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24 del D.lgs. 39/2010.

Si ricorda infine che il tirocinio svolto presso un *dominus* privo di incarichi attuali, o con incarichi che coprano una parte trascurabile e non significativa del periodo triennale, non potrà essere riconosciuto conforme alle disposizioni che ne disciplinano lo svolgimento, con il conseguente prolungamento del periodo necessario per attestarne la regolare conclusione.

II.3 PIANIFICAZIONE DEL TIROCINIO

È opportuno, nel momento in cui il *dominus* accoglie un praticante presso il suo studio professionale, effettuare una preventiva pianificazione dell'attività di tirocinio. Una attenta pianificazione implica la definizione della strategia generale per la maturazione dell'aspirante revisore legale e favorisce l'adempimento del tirocinio in modo corretto e nel rispetto delle finalità attese.

All'inizio del rapporto di tirocinio e prima di sottoscrivere la lettera di assenso, il *dominus* verifica la natura, i tempi e l'entità delle risorse necessarie da dedicare alla supervisione dell'aspirante revisore legale, ne valuta l'adequatezza e consente lo svolgimento del tirocinio soltanto ove abbia accertato una effettiva capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

Laddove, invece, i mezzi o i tempi siano limitati (per esempio, non abbia un numero adeguato di incarichi di revisione legale cui il praticante possa in concreto assistere o partecipare), è opportuno che il revisore si astenga dall'assumere il ruolo di *dominus*, evitando di dare avvio ad un tirocinio privo di sufficiente valore formativo.

Una pianificazione adeguata consente di:

- aiutare il tirocinante ad organizzare e gestire adeguatamente il periodo di pratica professionale affinché sia svolto in modo efficace ed efficiente;
- aiutare il tirocinante a dedicare la dovuta attenzione ad aree importanti della revisione legale;
- considerare i fattori che, secondo il giudizio professionale del *dominus*, sono significativi per indirizzare l'attività del tirocinante;
- identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi;
- facilitare le attività di direzione e supervisione del tirocinante ed il riesame dell'attività svolta.

Il *dominus* coinvolge, per quanto possibile, il tirocinante nella pianificazione delle attività del tirocinio e aggiorna la strategia generale secondo quanto necessario nel corso del tirocinio stesso.

PARTE TERZA

LA RELAZIONE ANNUALE: GUIDA ALLA CORRETTA COMPILAZIONE

Al termine di ciascun anno di tirocinio, nonché in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione legale, l'aspirante revisore legale è tenuto a redigere un'apposita relazione, secondo il modello-tipo allegato alle presenti Linee guida, accessibile ai tirocinanti nell'apposita sezione del sito web della revisione legale (modulo TR-04).

La relazione annuale:

- è sottoscritta anche dal soggetto presso il quale il tirocinio è svolto, in quanto parte essenziale del "patto" formativo-professionale;
- riporta gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale cui il tirocinante ha partecipato;
- è presentata all'Amministrazione vigilante affinché sia consentito, in via amministrativa, un controllo sostanziale sull'attività svolta.

La Commissione centrale per i revisori legali, alla quale spetta la valutazione della relazione annuale ed il parere in merito al rilascio del provvedimento di fine tirocinio, al fine di uniformare i giudizi a degli opportuni standard, ha individuato una serie di criteri attraverso i quali poter ritenere una relazione soddisfacente. La relazione annuale deve illustrare il compimento di attività strettamente inerenti la revisione legale, descritte in modo dettagliato e preciso, come meglio specificato nella PARTE IV, in base alle quali la Commissione centrale potrà formare il proprio convincimento sull'effettiva e adeguata partecipazione del tirocinante all'attività di revisione legale condotta dal dominus.

Sulla base dell'evoluzione dei controlli preventivi effettuati dall'amministrazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai componenti della commissione centrale, viene fornita di seguito una elencazione dei criteri da rispettare nella redazione della relazione, e degli indici più significativi di relazione soddisfacente, corredata da taluni esempi di relazione insufficiente, al fine di disincentivare la diffusione di "bad practice" nella presentazione delle relazioni e di consentire a un maggior numero di tirocinanti di adeguarsi per tempo al corretto svolgimento dell'attività di tirocinio.

1. Nella relazione devono essere indicate attività strettamente inerenti e pertinenti all'attività di revisione legale

Pertanto, sono da ritenersi insufficienti le relazioni che indicano:

- a) **esclusivamente** attività non pertinenti alla revisione legale;

FOCUS

Esempi di relazioni insufficienti:

Es. 1: "Verifiche trimestrali di cassa, verifica della trasmissione degli adempimenti fiscali"

Es. 2: "Registrazione delle fatture acquisto ed emesse, compilazione dei registri IVA e del libro giornale"

Es. 3: "Verifica del rispetto delle norme statutarie"

- b) **prevalentemente** attività *parzialmente pertinenti*.

Nella relazione **NON** devono essere riportate attività diverse da quelle tipiche della revisione legale e qualora indicate **NON** saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione centrale.

2. **La rendicontazione delle attività di revisione legale svolte nel corso del triennio di tirocinio deve avvenire con sufficiente precisione e dettaglio**

Pertanto, sono da ritenersi insufficienti le relazioni contenenti attività di revisione legale descritte in modo generico e che si limitano a riportare l'elenco delle attività di revisione legale senza fornire ulteriori elementi di dettaglio.

FOCUS

Esempi di relazioni insufficienti:

- Es. 1: la partecipazione alle fasi di pianificazione della revisione legale presso la società cliente, alla individuazione dei rischi e alla individuazione delle misure di salvaguardia anche in tema di indipendenza;*
- Es. 2: la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale;*
- Es. 3: la partecipazione alle riunioni operative inerenti allo svolgimento dell'attività di revisione legale;*
- Es. 4: la stesura di documenti, carte di lavoro, relazioni pertinenti l'oggetto dell'incarico;*
- Es. 5: la partecipazione all'organizzazione del lavoro, alla individuazione delle aree di rischio più significative per la revisione, alla sussistenza di procedure adeguate e di sistemi di controllo interno della qualità;*
- Es. 6: la richiesta di conferme esterne, alle procedure di analisi comparativa, ai campionamenti di revisione;*
- Es. 7: la raccolta degli elementi probativi, alla valutazione degli errori identificati, alla formazione del giudizio;*
- Es. 8: la partecipazione ad ogni altro processo di revisione come definiti dagli standard professionali di riferimento (principi di revisione ISA Italia).*

In altri termini, la mera elencazione delle attività, pur attinenti alla revisione legale, non è considerata sufficiente se non corredata dalla illustrazione delle specifiche modalità di svolgimento della revisione legale e delle situazioni contingenti che hanno coinvolto il tirocinante.

3. **La relazione deve essere originale e non deve presentare un contenuto ripetitivo di altre relazioni o documenti di diverso tipo, anche circolanti per via informatica**

FOCUS

Esempi di relazioni insufficienti:

- Es. 1: relazioni che contengono ripetizione per più anni di attività descritte nelle medesime forme;*
- Es. 2: relazioni che contengono, con riferimento ad incarichi diversi, attività descritte nelle medesime forme;*
- Es. 3: relazioni che contengono attività descritte nelle medesime stesse forme con riferimento a tirocinanti diversi dello stesso dominus.*

A tal proposito, non sembra inopportuno richiamare l'attenzione sulle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, a carico del tirocinante, del revisore o della società di revisione legale, in caso di dichiarazioni mendaci.

La predetta elencazione NON esaurisce tutte le casistiche di "relazione insufficiente" ma costituisce una mera sintesi delle fattispecie più ricorrenti.

PARTE QUARTA

MODELLO-TIPO DI RELAZIONE ANNUALE

Scopo del modello è di agevolare l'aspirante revisore legale nell'impostare la relazione annuale sull'attività svolta nel periodo di riferimento e di evitare la produzione di relazioni inadeguate per effetto, ad esempio, di una descrizione eccessivamente sintetica dei contenuti o di una scarsa capacità di dar conto dei profili essenziali del tirocinio che si è svolto, invece, in modo soddisfacente.

Il modello è organizzato in sezioni, in modo da guidare la compilazione della relazione da parte dell'utente; allo stesso tempo, potrà coadiuvare il lavoro della Commissione e degli uffici incaricati delle istruttorie, che potranno più agevolmente identificare eventuali relazioni parzialmente o totalmente insoddisfacenti alla luce di un modello standard di informazioni da fornire nella relazione annuale. La valutazione complessiva dell'attività svolta è operata, dalla Commissione centrale per i revisori legali, alla presentazione da parte del tirocinante della relazione attinente all'ultimo periodo di tirocinio e verificato, da parte del MEF, il completamento del periodo di tirocinio². La Commissione esprime il proprio parere, tenuto conto della pertinenza e della completezza delle attività indicate in ciascuna relazione annuale presentata nel triennio. Per tale motivo si raccomanda una particolare cura nella predisposizione di tali relazioni.

Il modello di relazione dovrà essere compilato in tutte le sue parti che è di seguito illustrato con riferimento alle principali aree tematiche in esso presenti.

Nella sezione dedicata all'incarico/agli incarichi, conferito/i al proprio *dominus* a titolo personale, allo svolgimento del quale/dei quali il tirocinante ha collaborato, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice fiscale;
- Denominazione dell'ente;
- Bilancio di riferimento, ovvero l'anno di bilancio relativamente al quale è stata svolta l'attività di tirocinio. *Il bilancio di riferimento DEVE a) essere coerente con il periodo relazionato e b) essere oggetto di relazione di revisione da parte del proprio dominus revisore/società di revisione.*

² D.M. 146/2012 - Art. 16 Compiuto tirocinio

1. Alla presentazione dell'ultima relazione da parte del tirocinante, verificato il completamento del periodo di tirocinio e l'assolvimento degli obblighi formativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, previo parere della Commissione centrale per i revisori contabili, rilascia al tirocinante entro 30 giorni il provvedimento di conclusione del tirocinio e ne dispone la cancellazione dal relativo Registro.
2. Successivamente alla presentazione dell'ultima relazione, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del provvedimento di conclusione del tirocinio, l'interessato può allegare alla domanda di partecipazione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali una dichiarazione che attesti l'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di tirocinio e dal presente Regolamento.
3. Se l'attività svolta dal tirocinante non è conforme alle modalità di svolgimento del tirocinio stabilite dal presente regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, dispone le forme e la durata dell'integrazione del tirocinio.

Si ribadisce quanto espresso nella *PARTE SECONDA*, II.2 delle presenti Linee guida in merito all'attualità e all'effettività dell'incarico.

Non è consentito al tirocinante inserire come riferimento alla collaborazione all'attività di revisione incarichi non comunicati al registro dei revisori legali dal *dominus* ovvero incarichi non aggiornati per i quali non è stato correttamente inserito il rinnovo del mandato. I controlli dell'amministrazione non si limiteranno alla verifica della sussistenza del requisito dell'attualità dell'incarico ma si estenderanno anche al controllo dell'effettività dell'incarico avuto riguardo alla corretta qualificazione dell'attività di revisione legale svolta dal *dominus*.

Nella sezione dedicata agli atti e compiti svolti dal tirocinante, **devono essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni:**

- Tipologia di attività svolta (es. pianificazione dell'incarico, svolgimento delle verifiche di sostanza, valutazione degli errori, espressione del giudizio);
- descrizione delle attività alle quali ha partecipato nello svolgimento delle procedure di revisione legale;
- principi di revisione Isa Italia applicati, nonché delle relative carte di lavoro/dossier documentale redatte.

Nella medesima sezione, devono, altresì, essere indicate le seguenti informazioni:

- Data del bilancio dell'ente (data di chiusura del bilancio – es. 31/12/20XX, 30/06/20XX, etc.);
- Data della relazione di revisione redatta dal *dominus* ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 39/2010;
- Altro riferimento normativo diverso dal d.lgs. 39/2010 che assoggetta l'ente alla revisione legale. *(determinate entità operanti in settori speciali sono assoggettate alla revisione legale di cui al d.lgs. 39/2010 da parte di specifica normativa di settore).*

A tale proposito si evidenzia che **non verranno valutate positivamente le relazioni eccessivamente sintetiche contenenti esclusivamente la tipologia di attività svolta ovvero solo un breve cenno generico sulle attività concretamente svolte**. Altrettanto, non verranno valutate positivamente le relazioni nella quali verranno elencate e/o descritte attività non concernenti la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuate in conformità alle disposizioni del Codice civile e del d.lgs. 39/2010, che non danno luogo alla predisposizione della "relazione di revisione e giudizio sul bilancio" redatta ai sensi dell'art. 14 del predetto decreto.

Si ricorda, infine, che qualora il *dominus* sia componente del Collegio sindacale incaricato anche della revisione legale, nella relazione NON devono essere indicate le attività tipiche del Collegio sindacale. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione centrale **esclusivamente** le attività di revisione legale.

Il modello di relazione annuale proposto sarà utilizzabile anche per i periodi di tirocinio di durata inferiore all'anno, nei casi ove sia ammessa tale possibilità (per esempio, in occasione del cambio del *dominus* o di sospensione temporanea del tirocinio). In questi casi si terrà conto, ai fini dell'esame del grado di completezza della relazione, del rapporto tra la durata - parziale - del tirocinio e l'attività che in tale lasso di tempo si è svolta.

ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA
MODULO DI RELAZIONE TR-04



Ragioneria
Generale
dello Stato



4676438872864898



consip

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio protocollo Registro Revisori Legali
registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it

OGGETTO: relazione annuale del tirocinio

Relazione annuale del 1°/2°/3° anno periodo dal ... al ...

Il/la sottoscritto/a, nato/a il nel comune di , (Stato estero *solo se diverso da ITALIA*),
codice fiscale, con i seguenti recapiti:

- residenza nel comune di , CAP , (Stato estero *solo se diverso da ITALIA*)
- telefono fisso , telefono cellulare ,
- posta elettronica certificata , / posta elettronica ordinaria

Si autorizza l'invio di comunicazioni concernenti il tirocinio ai sopra indicati recapiti elettronici.

Consapevole:

- delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci
- dei poteri di controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- della decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- di aver svolto il tirocinio presso lo studio e sotto la direzione del revisore Dott., / Dott.ssa, /Società di revisione, numero di iscrizione D.M. del , pubblicato sulla G.U. n° del , abilitato/a nello stato UE
- di aver collaborato allo svolgimento dei seguenti incarichi di revisione legale del revisore/società di revisione

N.	Codice fiscale	Società/Ente	Bilancio di riferimento
1			
2			
3			

Con riferimento all'incarico indicato al n. 1:

☐ di aver collaborato alla predisposizione e allo svolgimento delle seguenti attività di revisione legale:
(indicare le tipologie di attività svolta e per ciascuna di esse descrivere in maniera dettagliata le prestazioni svolte in concreto, i principi di revisione Isa Italia applicati e le relative carte di lavoro/dossier documentale redatte)

☐ indicare la data di chiusura del bilancio e la data della relazione di revisione redatta dal dominus ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 39/2010, nonché l'eventuale riferimento normativo diverso dal d.lgs. 39/2010 che assoggetta l'ente alla revisione legale:

Con riferimento all'incarico indicato al n. 2:

☐ di aver collaborato alla predisposizione e allo svolgimento delle seguenti attività di revisione legale:
(indicare le tipologie di attività svolta e per ciascuna di esse descrivere in maniera dettagliata le prestazioni svolte in concreto, i principi di revisione Isa Italia applicati e le relative carte di lavoro/dossier documentale redatte)

☐ indicare la data di chiusura del bilancio e la data della relazione di revisione redatta dal revisore/dominus ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 39/2010, nonché l'eventuale riferimento normativo diverso dal d.lgs. 39/2010 che assoggetta l'ente alla revisione legale:

Con riferimento all'incarico indicato al n. 3:

☐ di aver collaborato alla predisposizione e allo svolgimento delle seguenti attività di revisione legale:
(indicare le tipologie di attività svolta e per ciascuna di esse descrivere in maniera dettagliata le prestazioni svolte in concreto, i principi di revisione Isa Italia applicati e le relative carte di lavoro/dossier documentale redatte)

☐ indicare la data di chiusura del bilancio e la data della relazione di revisione redatta dal revisore/dominus ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 39/2010, nonché l'eventuale riferimento normativo diverso dal d.lgs. 39/2010 che assoggetta l'ente alla revisione legale:

- di aver collaborato all'applicazione dei seguenti principi di revisione ISA Italia:

- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 200 - OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA Italia)
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 210 - ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 220 - CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 230 - LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 240 - LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 250 - LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 250B - LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 260 - COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 265 - COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300 - PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 315 - L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPrensIONE DELL'IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320 - SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 330 - LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 402 - CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI UN'IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 450 - VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 500 - ELEMENTI PROBATIVI
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 501 - ELEMENTI PROBATIVI - CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SU DETERMINATE VOCI
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 505 - CONFERME ESTERNE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 510 - PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE - SALDI DI APERTURA
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 520 - PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 530 - CAMPIONAMENTO DI REVISIONE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 540 - REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE, E DELLA RELATIVA INFORMATIVA
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550 - PARTI CORRELATE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 560 - EVENTI SUCCESSIVI
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 570 - CONTINUITÀ AZIENDALE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 580 - ATTESTAZIONI SCRITTE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 600 - LA REVISIONE DEL BILANCIO DEL GRUPPO - CONSIDERAZIONI SPECIFICHE (INCLUSO IL LAVORO DEI REVISORI DELLE COMPONENTI)
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 610 - UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 620 - UTILIZZO DEL LAVORO DELL'ESPERTO DEL REVISORE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 700 - FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 700B - LE RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE CON RIFERIMENTO AL BILANCIO REDATTO SECONDO IL FORMATO ELETTRONICO UNICO DI COMUNICAZIONE (ESEF - European Single Electronic Format)
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 701 - COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 705 - MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 706 - RICHIAMI D'INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 710 - INFORMAZIONI COMPARATIVE - DATI CORRISPONDENTI E BILANCIO COMPARATIVO
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 720 - LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE ALTRE INFORMAZIONI PRESENTI IN DOCUMENTI CHE CONTENGONO IL BILANCIO OGGETTO DI REVISIONE CONTABILE
- ☐ Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 720B - LE RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E AD ALCUNE SPECIFICHE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
- ☐ Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC (Italia) 1

- di aver acquisito la capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- ☐ *gestione del rischio e controllo interno;*
- ☐ *principi di revisione nazionali e internazionali;*
- ☐ *disciplina della revisione legale;*
- ☐ *deontologia professionale e indipendenza;*
- ☐ *tecnica professionale della revisione.*

- di aver svolto, eventualmente, le seguenti ulteriori attività (non caratterizzanti la revisione legale):
(N.B. il periodo di tirocinio vertente esclusivamente su tali attività **NON** sarà ritenuto valido ai fini del computo triennale)

- di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prima della compilazione del presente Modulo.

Allega:

- 1) Copia di un valido documento d'identità del tirocinante
- 2) Copia di un valido documento d'identità del revisore legale/del soggetto munito del potere di firma per conto della società di revisione
- 3) Autocertificazione del soggetto munito dei poteri di firma per conto della società di revisione (solo per società)

FIRMA DEL TIROCINANTE

Dichiaro che quanto innanzi esposto dal Dott./Dott.ssa _____ corrisponde al vero e di aver controllato l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attività relativa agli incarichi di revisione legale a me conferiti a titolo personale ovvero alla Società di revisione per conto della quale sono munito del potere di firma.

Consapevole:

- che la violazione del predetto obbligo equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale;
- che in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

*FIRMA DEL REVISORE/FIRMA DEL SOGGETTO
MUNITO DEL POTERE DI FIRMA PER CONTO
DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE*

* * *

Revisione legale - Registro del tirocinio

Linee guida per lo svolgimento del tirocinio

Per informazioni e approfondimenti rivolgersi

Ufficio XIV – Ispettorato Generale di Finanza

* * *



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza

REGISTRO DEL TIROCINIO - LINEE GUIDA

Area Revisione Legale

Piazza Dalmazia, 1 - 00198, Roma

www.revisionelegale.mef.gov.it

www.rgs.mef.gov.it

www.mef.gov.it



Il Registro dei Revisori legali

L'iscrizione nel Registro del tirocinio

TUTORIAL



Ragioneria
Generale
dello Stato

*le guide
• del
revisore*

HOW
TO DO IT?

A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze



ASSISTENZA E CONTATTI

(+39) 366 93 31 590

Attivo ogni mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30

HELP DESK REVISIONE LEGALE

Modulo richiesta informazioni
disponibile al [seguito link](#)



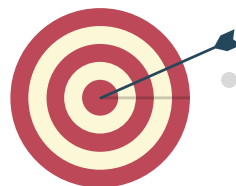


ACCRESCE LA QUALITÀ DELLA REVISIONE LEGALE

10.129 TIROCINANTI ISCRITTI DA **2.835** COMUNI ITALIANI
(dati MEF, aprile 2021)

ACCERTATI CHE IL TUO DOMINUS

- ✓ sia iscritto nella **Sezione A** del Registro
(puoi verificarlo al [seguito link](#))
- ✓ sia titolare di **incarichi propri** per assicurarti una
formazione idonea (art. 3, co. 1, d.lgs. 39/2010)
non accolga più di **3 tirocinanti** in totale
- ✓ esclusi eventuali sospesi
(non sono previsti limiti per le società di revisione)



IL NOSTRO OBIETTIVO, LA TUA FORMAZIONE

PROMUOVERE LA MATURAZIONE PROFESSIONALE DEL FUTURO REVISORE
SVILUPPANDO LE SUE CONOSCENZE IN VISTA DELL'**ESAME DI IDONEITÀ**

ASSIDUITÀ, DILIGENZA, RISERVATEZZA

L'iscrizione al Registro del tirocinio è subordinata
al possesso dei **requisiti di onorabilità** e di un
titolo di laurea* almeno triennale, tra quelli
individuati all'[articolo 2 del D.M. 145/2012](#)

(*) Se sei in possesso di un titolo di studio estero, puoi consultare le [seguito istruzioni](#).

(art.10, D.M. 146/2012)

il tirocinio ha una **durata di 3 anni**
a decorrere dalla data di ricezione della **domanda di iscrizione**



DOMINUS - collaboratore presso società di revisione

Se il tuo revisore di riferimento, benché privo di incarichi propri, risulta iscritto nella sezione A in quanto collaboratore di una società di revisione, può seguire la tua formazione ma è necessario che il tuo **dominus "effettivo"** sia la società ospitante.



DOMINUS - abilitato in altro Stato UE

Il tirocinio può essere svolto, interamente o parzialmente, anche presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'**Unione Europea**, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente estera.

(art.3, c.7, d.lgs. 39/2010)



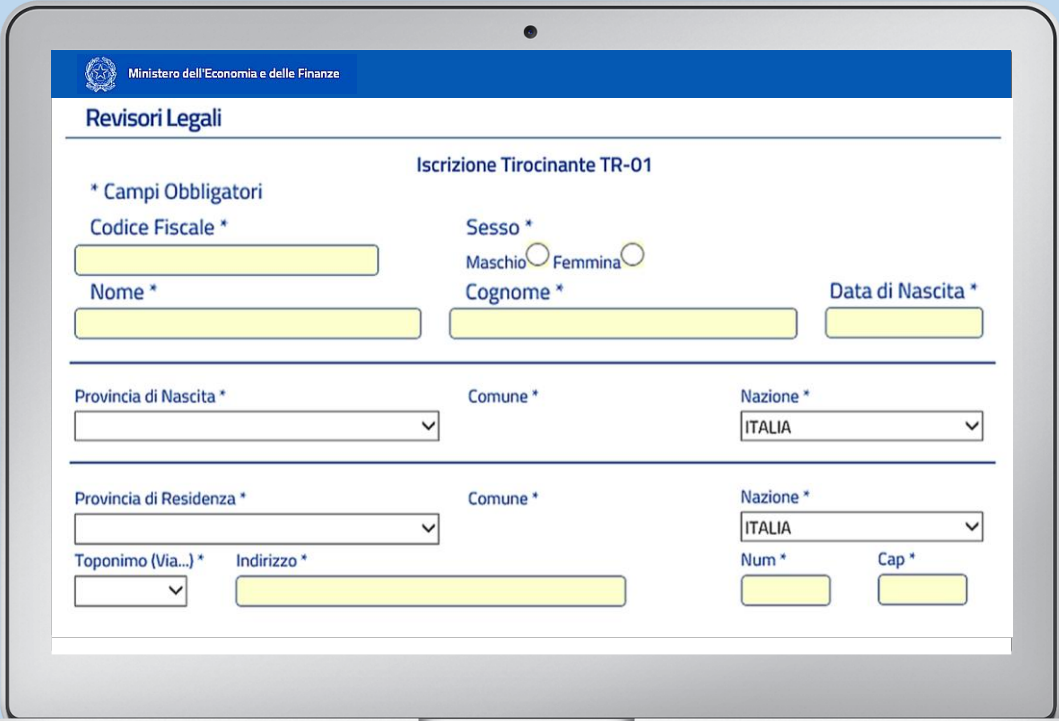
**COMPILA LA TUA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
DIRETTAMENTE ON-LINE**

La domanda deve essere compilata
al [seguito link](#) attraverso il **modulo TR-01**



VERSA IL CONTRIBUTO MEDIANTE UNA DELLE DUE OPZIONI

- **pagamento PagoPA**
accessibile durante la procedura di compilazione on-line
- **bonifico ordinario** su C/c intestato a Consip S.p.A.
IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038
Per bonifici dall'Estero *BIC/SWIFT*: BPPIITRRXXX
Causale:
«iscrizione registro tirocinio - nominativo - cod. fiscale istante»



**La ricevuta del versamento non va allegata alla richiesta tuttavia, devono essere riportati
nel modulo di iscrizione il tipo e il numero identificativo del bonifico effettuato**

(art. 9, D.M. 146/2012)

CHECK-LIST

LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE



DOMANDA DI ISCRIZIONE



DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL DOMINUS

sottoscritta dal soggetto presso cui si intende svolgere il tirocinio



DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DEL BOLLO



AUTOCERTIFICAZIONE DEI POTERI DI FIRMA

**solo se il dominus è una società di revisione legale*



Il tirocinante deve adempiere al pagamento dell'**imposta di bollo** apponendo due marche da 16,00€ ciascuna nell'apposita dichiarazione di assolvimento da allegarsi obbligatoriamente all'istanza.

Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell'Amministrazione

Invio della domanda di iscrizione



TUTTA la DOCUMENTAZIONE
può essere trasmessa
attraverso l'apposita funzione di
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA
disponibile al seguente ([link](#))

Per saperne di più...

Una nuova modalità di trasmissione delle istanze al Registro assegna
un numero di protocollo contestualmente all'invio della pratica
Tempi più certi, un iter amministrativo trasparente

(NB): Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale).
In questo caso, se si è fatto ricorso alla firma autografa, non è necessario allegare la copia del proprio documento di identità.

MEMO per il tirocinante

PENA L'IRRICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA DI ISCRIZIONE

È OPPORTUNO VERIFICARE CHE:

il **titolo di studio** e l'**Università** presso cui lo stesso si è conseguito siano correttamente indicati

i **documenti di identità** del richiedente e del dominus siano validi e leggibili

tutti gli **allegati** siano presenti inclusa l'autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 ove il dominus sia una società di revisione

siano riportati sul mod.TR-01 gli estremi identificativi del **versamento del contributo** di iscrizione a copertura delle spese di segreteria

tutta la documentazione sia completa delle **firme** necessarie (richiedente e dominus)

sia assolto il **pagamento del bollo** apponendo le due marche nell'apposita dichiarazione



Ragioneria
Generale
dello Stato

- 1 Accertarsi che siano indicati correttamente gli estremi identificativi del versamento del contributo di iscrizione

- di essere dipendente pubblico ☐

- di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione

➔

- ✓ Bonifico bancario/postale Italia (CRO)
- Bonifico europeo SEPA (TRN)
- PostaGiro (PTG)
- Pagamento Elettronico (IUV)

2

Accertarsi che il modulo TR-01, la dichiarazione di assenso e l'autocertificazione del rappresentante legale della società di revisione ospitante siano complete di tutte le **firme** necessarie

CHIEDE

di essere iscritto nel Registro del Tirocinio ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il richiedente prende atto che la comunicazione relativa al provvedimento di iscrizione al Registro del Tirocinio sarà, inviata dai competenti uffici, all'indirizzo di posta elettronica comunicato al Registro all'atto della presentazione della domanda.

Allega:

- 1) Dichiarazione di assenso e della capacità di assicurare la formazione pratica, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del soggetto presso il quale si intende svolgere tirocinio**
- 2) Copia di un valido documento di identità del soggetto munito del potere di firma per conto della società di revisione**
- 3) Copia di un valido documento di identità del richiedente**
- 4) Autocertificazione del soggetto munito del potere di firma per conto della società di revisione**

data



Firma _____



4

Accertarsi che durante la compilazione del modulo TR-01 siano indicati correttamente il **titolo** di studio e l'**Università** presso cui si è conseguito

DICHARA

-di aver conseguito in Data *

il diploma di laurea in *

Tipologia di laurea:

☒ Laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 18); Scienze economiche (L 18) previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509

☐ Laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanze (LM 77); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attive (LM 82); corrispondenti classi di laurea previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509

☐ Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equi cui equiparazione alle classi di laurea, di cui alla precedente Laurea Magistrale, e' determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella G. U. del 21 agosto 2004

☐ Titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto secondo le vigenti disposizioni

Estremi per il provvedimento :

presso L'Università *



Conclusione del procedimento



L'iscrizione è disposta con decreto dell'Ispettore Generale di Finanza
entro 90 giorni dalla data di registrazione a protocollo dell'istanza



BENVENUTO NEL REGISTRO DEL TIROCINIO

Al prossimo tutorial !

Si raccomanda la consultazione delle **Linee guida per lo svolgimento del tirocinio**
adottate con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 febbraio 2018

Le linee guida, disponibili al [seguente link](#), forniscono opportune istruzioni in ordine alle modalità
di svolgimento del tirocinio nel rispetto del quadro normativo di riferimento

L'iscrizione nel Registro del tirocinio

CHECK-LIST



Ragioneria
Generale
dello Stato



TROVA IL TUO DOMINUS

accertati che il tuo dominus sia iscritto nella sezione A e che sia titolare di incarichi propri



COMPILA DIRETTAMENTE ON-LINE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

inclusi i suoi allegati: dichiarazione di assenso, autocertificazione ex d.p.r. 445/2000 (ove prevista)



EFFETTUA IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

pari a 50,00€ a copertura delle spese di segreteria, mediante bonifico ordinario o PagoPA



PROCEDI ALL'ADEMPIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

apponendo due marche da 16,00€ ciascuna nell'apposita dichiarazione di assolvimento



SOTTOSCRIVI CON IL TUO DOMINUS TUTTI GLI ALLEGATI

mediante firma digitale o autografa allegando copie valide e leggibili dei documenti di identità



ACCERTATI CHE L'ISTANZA NON PRESENTI CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ

indica correttamente nel mod. TR-01: titolo di studio, università, estremi del versamento



INVIA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO LA FUNZIONE DI PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Per accedere sono necessarie le credenziali SPID. ([link](#))



IL NOSTRO OBIETTIVO
LA TUA FORMAZIONE

10.129 tirocinanti iscritti
da **2.835** comuni italiani
(dati MEF, aprile 2021)

L'iscrizione al registro del tirocinio è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati all'articolo 2 del D.M. 145/2012.

Si raccomanda la consultazione delle Linee guida per lo svolgimento del tirocinio adottate con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 febbraio 2018.

Per assistenza, contatta il numero (+39) 366 93 31 590, attivo ogni mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30, oppure utilizza il modulo di richiesta informazioni da destinare all'Help-desk revisione legale.

Il Registro dei Revisori legali

Guida alla compilazione della relazione annuale del tirocinio

TUTORIAL



Ragioneria
Generale
dello Stato

*le guide
• del
revisore*

HOW
TO DO IT?

A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze



ASSISTENZA E CONTATTI

(+39) 366 93 31 590

Attivo ogni mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30

HELP DESK REVISIONE LEGALE

Modulo richiesta informazioni
disponibile al [seguito link](#)

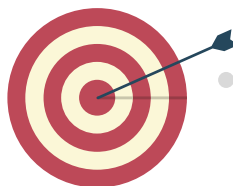


ACCERTATI CHE IL TUO DOMINUS

- ✓ sia iscritto nella **Sezione A** del Registro (puoi verificarlo al [seguito link](#))
- ✓ sia titolare di **incarichi propri** per assicurarti una formazione idonea (art. 3, co. 1, d.lgs. 39/2010) non accolga più di **3 tirocinanti** in totale
- ✓ esclusi eventuali sospesi (non sono previsti limiti per le società di revisione)

IL NOSTRO OBIETTIVO, LA TUA FORMAZIONE

PROMUOVERE LA MATURAZIONE PROFESSIONALE DEL FUTURO REVISORE SVILUPPANDO LE SUE CONOSCENZE IN VISTA DELL'**ESAME DI IDONEITÀ**



ACCRESCERE LA QUALITÀ DELLA REVISIONE LEGALE

10.129 TIROCINANTI ISCRITTI DA **2.835** COMUNI ITALIANI (dati MEF, aprile 2021)

ASSIDUITÀ, DILIGENZA, RISERVATEZZA

Il tirocinio ha una **durata di tre anni** a decorrere dalla data di ricezione della domanda di iscrizione

Può essere svolto sia presso un revisore legale sia presso una società di revisione legale anche interamente o parzialmente presso dominus abilitati in altri Stati membri dell'**Unione Europea**

(*): Se sei in possesso di un titolo di studio estero, puoi consultare le [seguito istruzioni](#).

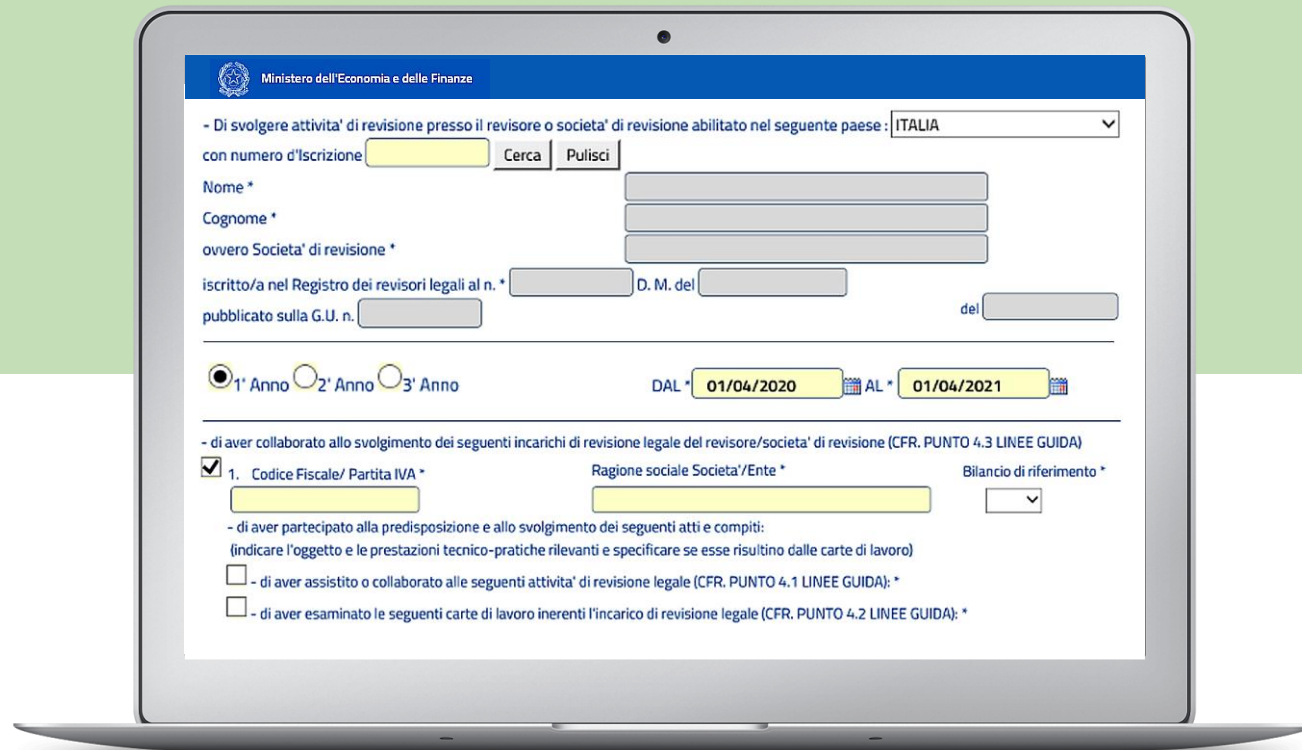


COMPILA LA TUA RELAZIONE DIRETTAMENTE ON-LINE

La relazione annuale deve essere compilata
al [seguito link](#) attraverso il **modulo TR-04**

Alcuni consigli utili

- formula la tua relazione con sufficiente grado di dettaglio
è richiesta una descrizione di **almeno dieci righe**
- indica le varie fasi delle **procedure di revisione***
a cui hai collaborato, specificandone i particolari pratici



The screenshot shows the online form for compiling the annual report (TR-04) on the MEF website. The form is titled "Ministero dell'Economia e delle Finanze" and includes the following fields and sections:

- Di svolgere attività di revisione presso il revisore o società di revisione abilitato nel seguente paese:** ITALIA (dropdown menu)
- con numero d'iscrizione:** [input field] **Cerca** **Pulisci**
- Nome *** [input field]
- Cognome *** [input field]
- ovvero Società di revisione *** [input field]
- iscritto/a nel Registro dei revisori legali al n. *** [input field] **O. M. del** [input field] **del** [input field]
- pubblicato sulla G.U. n.** [input field]
- 1° Anno** **2° Anno** **3° Anno** (radio buttons)
- DAL *** 01/04/2020 **AL *** 01/04/2021 (calendar icons)
- di aver collaborato allo svolgimento dei seguenti incarichi di revisione legale del revisore/società di revisione (CFR. PUNTO 4.3 LINEE GUIDA)**
- ☒ **1. Codice Fiscale/ Partita IVA *** [input field] **Ragione sociale Società/Ente *** [input field] **Bilancio di riferimento *** [dropdown menu]
- di aver partecipato alla predisposizione e allo svolgimento dei seguenti atti e compiti:**
(indicare l'oggetto e le prestazioni tecnico-pratiche rilevanti e specificare se esse risultino dalle carte di lavoro)
- ☐ **- di aver assistito o collaborato alle seguenti attività di revisione legale (CFR. PUNTO 4.1 LINEE GUIDA): ***
- ☐ **- di aver esaminato le seguenti carte di lavoro inerenti l'incarico di revisione legale (CFR. PUNTO 4.2 LINEE GUIDA): ***

(*): Ad esempio: accettazione dell'incarico, pianificazione, programmazione dell'intervento, svolgimento delle verifiche di sostanza, valutazione degli errori, espressione del giudizio

CHECK-LIST

LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE



RELAZIONE ANNUALE DEL TIROCINIO



DICHIARAZIONE DEL REVISORE

(ovvero del legale rappresentante della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto)



Il dominus deve attestare la veridicità delle indicazioni contenute nella relazione

In caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate sanzioni a carico del tirocinante e del dominus

(art.24, d.lgs. 39/2010)

Il tirocinante deve collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione del proprio dominus

Il dominus deve assicurare e controllare l'effettiva collaborazione. L'inosservanza di tale obbligo equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale.

(art.3, c. 1, lett. d), d.lgs. 39/2010)

Quando presentare la relazione annuale

La relazione annuale va presentata **entro 60 giorni** dal termine di ciascun anno di tirocinio.
Tale presentazione è richiesta anche in occasione del completamento del tirocinio presso altro dominus.

(Art. 11, commi 4 e 6, D.M. 146/2012)



Il mancato invio della relazione entro 120 giorni dallo scadere di ogni anno di tirocinio, comporta la **sospensione automatica** del tirocinio.



È possibile comunicare la **ripresa del tirocinio** entro due anni dalla data di sospensione compilando il modulo TR-11. Il tirocinio riprende dalla ricezione dell'omessa relazione

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEL TIROCINIO

(art. 14, D.M. 146/2012)

Decorsi due anni dalla data di sospensione, senza la trasmissione della prevista relazione, il tirocinante, previo parere della Commissione centrale dei revisori legali, viene cancellato dal Registro.

Il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

Dominus abilitato in altro Stato UE

Tirocinio svolto presso un revisore legale o società di revisione
abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea



Ragioneria
Generale
dello Stato

Il tirocinante deve presentare, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio
l'**attestazione di effettivo svolgimento*** rilasciata sia dal revisore legale (o società di revisione legale)
sia dall'Autorità competente dello Stato membro.

RACCOMANDATA A/R

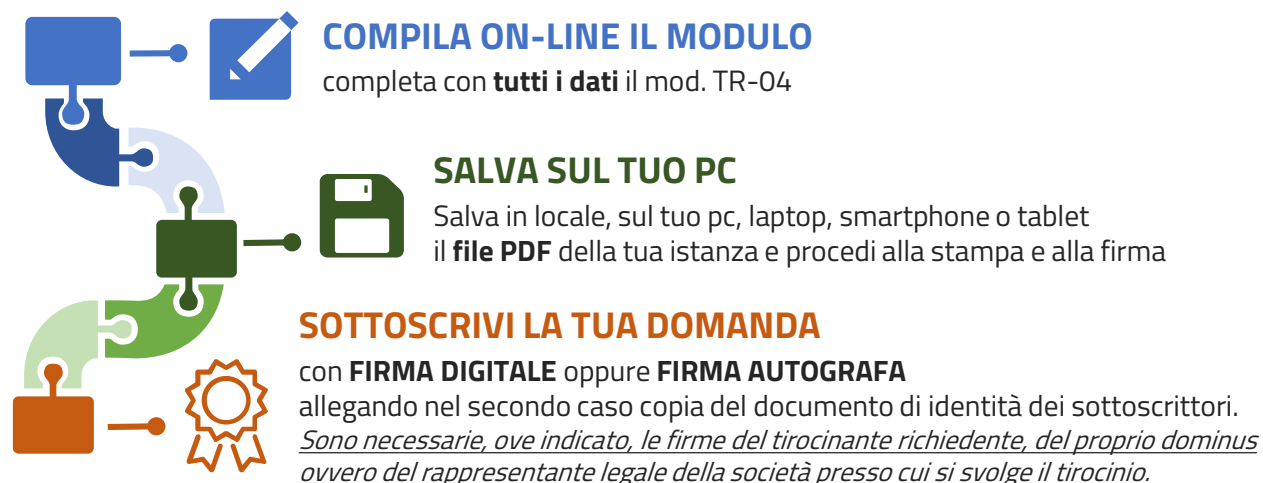
La relazione e la relativa documentazione deve
essere trasmessa al seguente indirizzo:



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Piazza Dalmazia, 1 - 00198 Roma

(*): Se non redatta in lingua italiana, l'attestazione di effettivo svolgimento deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può procedere all'audizione del tirocinante circa l'attività svolta nel Paese estero.

Invio della relazione annuale



TUTTA la DOCUMENTAZIONE
può essere trasmessa
attraverso l'apposita funzione di
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA
disponibile al seguente ([link](#))

Per saperne di più...

Una nuova modalità di trasmissione delle istanze al Registro assegna
un numero di protocollo contestualmente all'invio della pratica
Tempi più certi, un iter amministrativo trasparente

(NB): Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale).
In questo caso, se si è fatto ricorso alla firma autografa, non è necessario allegare la copia del proprio documento di identità.

MEMO per il tirocinante

ONDE EVITARE IL RIGETTO DELLA RELAZIONE ANNUALE

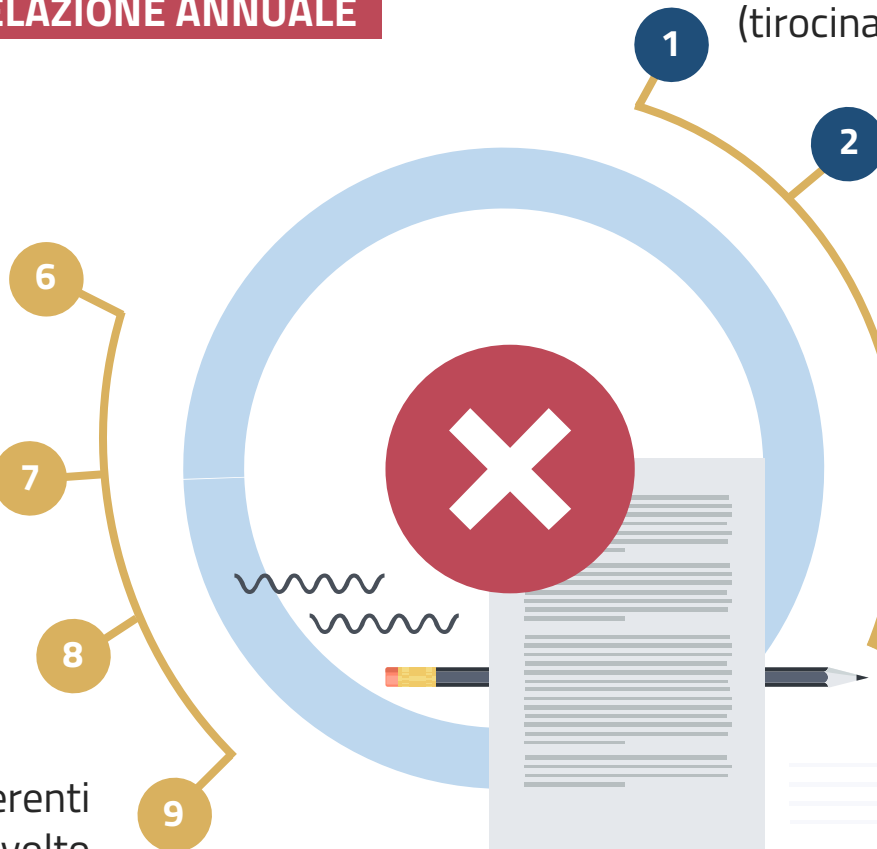
È OPPORTUNO VERIFICARE CHE:

per gli incarichi indicati, la **revisione**
non sia svolta da altro soggetto
diverso dal proprio dominus

gli **incarichi** indicati presentino le
caratteristiche della revisione
condotta ex d.lgs. 39/2010

per gli incarichi indicati, il **dominus**
non risulti quale **sindaco supplente**

gli **incarichi** indicati siano coerenti
con la **durata del tirocinio** svolto



1 sia completa di tutte le **firme** necessarie
(tirocinante, dominus)

2 **non risulti eccessivamente sintetica**
o descriva le attività in via generica

3 i **documenti di identità**
dei sottoscrittori siano validi e leggibili

4 gli **incarichi*** indicati siano stati
comunicati dal dominus al Registro

5 gli incarichi indicati diano luogo alla
relazione di revisione e giudizio sul
bilancio **ex art.14, d.lgs. 39/2010**

(*): Se il tuo revisore di riferimento, benché privo di incarichi propri, risulta iscritto nella Sezione A in quanto collaboratore di una società di revisione, può seguire la tua formazione ma è necessario che il tuo dominus "effettivo" sia la società ospitante.

1

Accertarsi che il modulo TR-04 sia completo di tutte le **firme** necessarie a cura del tirocinante richiedente e del dominus

- di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati in base all'ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Allega

- 1) Copia di un valido documento di identità del tirocinante
- 2) Copia di un valido documento di identità del revisore

MODULO TR-04 v. 3.1

Data





Firma del tirocinante

Dichiaro che quanto innanzi esposto dal Dott. corrisponde al vero e di aver controllato l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attività relativa agli incarichi di revisione legale da me svolti

Consapevole

- che la violazione del predetto obbligo equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale
- che in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 24 del d.lgs. 39/2010





Firma del revisore

Conclusione del procedimento



La valutazione complessiva dell'attività svolta verrà eseguita alla presentazione dell'ultima relazione da parte del tirocinante, verificato, da parte del MEF, il completamento del periodo di tirocinio, previo parere della Commissione centrale per i revisori legali e tenuto conto della pertinenza e della completezza delle attività indicate in ciascuna relazione annuale.



Il riconoscimento degli stati «*protocollata, in attesa, in fine istruttoria, richiesta integrazione, in istruttoria, completata, rifiutata*» nell'area personale del portale on-line, non certifica il corretto accoglimento della relazione, bensì la sola avvenuta ricezione.



INVIACI LA TUA RELAZIONE
Al prossimo tutorial !

Si raccomanda la consultazione delle **Linee guida per lo svolgimento del tirocinio** adottate con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 febbraio 2018. Le linee guida, disponibili al [seguente link](#), forniscono opportune istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio nel rispetto del quadro normativo di riferimento